



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera
Loano-Albenga

ORDINANZA
(Disciplina circolazione stradale – porto di Alassio)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano- Albenga e Comandante del porto di Loano:

- VISTO** il nuovo Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni); in particolare l'art. 6, comma 7 che dispone "... omissis... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario... OMISSIS..." nonché l'Art. 12, comma 2, lettera f "l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale... dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art.6, comma 7";
- Vista** la circolare n.38 della Direzione Generale dei porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e porti n.520951 del 24.02.1995 e n.5201696 del 14.04.1995;
- Visto** l'atto di concessione suppletivo rilasciato dal Comune di Alassio al concessionario "MARINA DI ALASSIO Spa." (atto registrato ad Albenga in data 11/12/2012 al n. 241) relativo alla modifica dell'atto formale del 28.08.2003 n. 6055 di repertorio per mantenere e gestire l'ampliamento delle aree portuali, area di banchina del molo di sottoflutto e specchio acqueo da adibirsi all'attività di pesca professionale;
- Visto** il vigente piano degli ormeggi redatto dalla società concessionaria del porto;
- Vista** la propria ordinanza n.52 in data 13 giugno 2022 "Abrogazione Ordinanza n. 18/2020 in data 14 aprile 2020 e costituente il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Alassio";
- Visto** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, relativo all' attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- Visto** il D.P.R. 02.12.1997 n° 509 (Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto), il D.M. 14/04/1998 (Requisiti per la redazione di progetti da allegare alle istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto), e le "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" (a cura dell'AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n°509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14/04/1998;

- Visto** l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e la Legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- Vista** la Legge 25.08.1991 n° 284, la Legge 29/03/2001 n° 135 ed il D.P.C.M. 13/09/2002, nonché la nota n°169LP del 04/12/2001 dell'U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- Visto** l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada e SS.MM.II.) e relativo Regolamento, n° 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n° 82/4216 del 04.02.1993, n° 82/31052 del 02.07.1996, n° 82/013306 del 24.02.2000, n° 82/072656 del 13.11.2000, n° 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, tutte in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- Visto** l'art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84 (Legislazione in materia portuale);
- Vista** la Legge 13.05.1940 n° 690 (Servizio antincendio nei porti), le Circolari n° DEM2B/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e n° DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero infrastrutture e trasporti;
- Visto** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n° 327 in data 30.03.1942, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n° 328 in data 15.02.1952;
- Vista** la propria Ordinanza n.17 in data 06 aprile 2023 *“disciplina per presentazione istanze per lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.11 in data 23 marzo 2023 *“disciplina attività di rifornimento carburante e del bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.09/2013 in data 04 febbraio 2013 *“circolazione stradale – porto turistico di Alassio”*;
- Vista** la propria ordinanza n.54 in data 05 Giugno 2024 *“regolamento sicurezza porto di Alassio”*;
- Visti** gli articoli 30, 62, 68, 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visti** gli esiti della riunione tenutasi in data 19 marzo 2025 (indetta con nota prot.n.2666 in data 11.03.2025) nell'ambito della quale tutti i presenti hanno espresso il proprio assenso, per quanto di rispettiva competenza, circa i contenuti della bozza dell'emananda ordinanza di disciplina della circolazione del porto di Alassio;
- VISTI** gli artt.17,30 ed 81 del Codice della Navigazione ed art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATO** che sono state create nuove aree di parcheggio per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori all'interno del sedime portuale, situato nei pressi delle massicciata ferroviaria a levante del porto (Piazzale Nord) e nei pressi della radice del pontile “D” ritenendo, di conseguenza, che tale implementazione portasse a riesaminare il preesistente tracciato stradale imponendone un adeguamento alle mutate necessità delle aree;
- RITENUTO** necessario modificare/aggiornare la disciplina della circolazione all'interno del porto di Alassio:

ORDINA

ART. 1 **GENERALITA'**

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto di Alassio sono consentite, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii) e del relativo Regolamento di esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina, in genere, della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle c.d. "zone operative portuali", delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima, nonché da specifiche ulteriori Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ex art. 59 Reg. Cod. Nav.

Qualsiasi modifica, anche temporanea della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali rilasciato dal Comune e, qualora comporti modifiche sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Chiunque faccia ingresso, circoli o soste, a qualunque titolo, nelle aree portuali, dovrà comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute, atteso che alcune zone del porto, comprese le banchine, non sono recintate e, pertanto, non fisicamente intercluse al libero accesso.

Durante la circolazione o la sosta, dovranno essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima moderazione ed esclusivamente per fini di sicurezza stradale.

ART.02 **CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente Ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Alassio, come meglio raffigurato nella planimetria in allegato (**all.01**).

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto della normativa vigente, a gestire direttamente oppure tramite affidamento a soggetti terzi (secondo procedure giuridico-amministrative previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione) il porto di Alassio emanando apposito provvedimento di gestione in armonia con le regole generali dettate dalla presente disciplina.

ART. 3 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario del porto, dovrà provvedere a:

- delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso, interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione al fine di garantire che la commistione tra le

stesse non generi situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

- installare e mantenere idonea e coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi d'accesso ed in tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. zone esposte a mareggiate, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, divieto di sosta/parcheggio ecc.).
- predisporre un idoneo servizio antincendio in aderenza con la monografia antincendio portuale;
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree ad accesso/traffico pubblico limitato e/o operative;
- rendere disponibile all'Autorità Marittima, su richiesta e per finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il Concessionario opti per limitare l'accesso al porto, o a determinate aree portuali ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso / traffico pubblico limitato.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro e/o titolare della concessione" specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autoveicoli nel numero massimo di capienza a fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario la scelta del sistema ritenuto più idoneo; tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

Il concessionario dell'area portuale (titolare della concessione demaniale marittima), al fine di impedire la caduta in mare dei veicoli in transito nel sedime portuale e/o impegnati nella manovra di inversione di marcia, è tenuto ad installare idonee opere/strutture lungo il prospiciente ciglio di banchina.

ART. 4 **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le modalità di accesso all'area portuale sono gestite, mediante un sistema organizzativo predisposto nei termini di cui alla vigente ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dalla civica Amministrazione e secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dal concessionario del porto. Siffatta organizzazione dovrà, in ogni caso, recepire in fase di elaborazione dei pareri obbligatori della locale Autorità marittima e del Comune di Alassio che si esprimeranno nell'ambito delle rispettive competenze.

L'accesso al sedime portuale dovrà, comunque, prevedere un sistema di controllo degli accessi da eseguirsi, anche con l'uso di "pass" da rilasciare a cura del concessionario e che autorizzano l'utente ad accedere all'area portuale per le casistiche di cui all'ordinanza di

gestione dell'approdo turistico emanata dal Comune di Alassio e che qui si riportano sinteticamente:

- Utenti titolari di posto barca e posti auto riservati ad uso esclusivo o a rotazione, secondo le modalità stabilite dal concessionario nei relativi contratti di servizio;
- Ai titolari e dipendenti del concessionario e delle altre attività produttive presenti in porto;
- A tutti coloro espressamente autorizzati dal concessionario.

I veicoli autorizzati dal concessionario all'accesso/sosta nelle aree portuali di parcheggio dovranno esporre, in modo ben visibile, sul cruscotto o sul parabrezza, il tagliando di autorizzazione in corso di validità rilasciato dal concessionario stesso.

Il concessionario provvede a fornire gli strumenti necessari a consentire agli aventi diritto l'accesso ai percorsi e parcheggi di propria competenza.

Durante l'esecuzione di operazioni portuali di alaggio, varo delle unità, rifornimento depositi carburante, il personale interessato e il responsabile delle medesime, dovrà assicurarsi prima dell'inizio dei lavori, che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, interrompendo immediatamente, se del caso, lo svolgimento delle stesse operazioni.

Sugli stalli riservati di colore giallo è proibita la sosta e la fermata ai veicoli diversi da quelli non autorizzati per quel tipo di sosta. In tal caso il concessionario dovrà installare, a seconda dei casi, la relativa cartellonistica stradale.

La circolazione di automezzi operativi/di cantiere nelle strade portuali aperte all'uso pubblico, o ad accesso/traffico limitato, dovrà avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente codice della strada.

Ogni operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente la circolazione potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada, previa Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga.

E' vietato l'abbandono di veicoli, carrelli rimorchio o altro materiale incustodito. I carrelli rimorchio dovranno essere parcheggiati in un'area appositamente individuata e delimitata a cura del concessionario, così da impedire la commistione/intralcio con l'ordinaria viabilità portuale.

I pedoni dovranno prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni, evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, cime, alaggio e varo ecc.).

4.1 AREE APERTE ALL'USO PUBBLICO

Nel porto di Alassio è previsto 1 (uno) varco di accesso così di seguito descritto e riportato nella planimetria allegata.

Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico le seguenti aree:

- ✓ **Piazzale sud:** è l'area ubicata nei pressi dell'ingresso del porto (sul lato sinistro dello stesso ingresso). Lo spazio compreso tra le bitte di ormeggio e le adiacenti aree di parcheggio, appositamente evidenziate con segnaletica orizzontale e verticale, è adibito al transito di persone e veicoli. La sosta dei veicoli è ammessa esclusivamente nelle aree di parcheggio dedicate.
- ✓ **Strada** compresa tra la fine del parcheggio sud e lo scivolo pubblico incluso (individuata con il colore celeste nella planimetria allegato 1): in detta area regolamentata a senso unico alternato, ad esclusione dello scivolo pubblico disciplinato in quanto area operativa come da punto 4.3 è vietato fermarsi per sostare

con automezzi e/o motocicli (segnaletica stradale verticale senso unico alternato). Considerate le ristrette dimensioni della carreggiata che non consentono di destinare una specifica ed idonea area al carico/scarico, ai mezzi che riforniscono gli esercizi commerciali presenti in loco, le autobotti/autocisterne che effettuano il rifornimento di carburante in favore dei depositi costieri di carburante ivi presenti, nonché ai mezzi impegnati in operazioni di alaggio e varo presso lo scivolo pubblico, su detta strada, è consentita la fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni, avendo comunque l'obbligo di consentire, nel limite del possibile, il libero transito dei veicoli e di sospendere le operazioni su disposizione dell'Autorità Marittima o del Concessionario e comunque sempre quando operano mezzi di soccorso.

- ✓ **Strada prospiciente ai cantieri nautici** e la zona compresa tra la fine dello scalo pubblico di alaggio/varo e l'inizio del Piazzale Nord: in tale area la sosta è consentita esclusivamente negli spazi individuati da apposita segnaletica.
- ✓ **Piazzale Nord:** In tale area la sosta è consentita esclusivamente negli spazi individuati da apposita segnaletica.

Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico tutte le aree non escluse da zone ad accesso / traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico del porto di Alassio è disciplinata, per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.

La velocità massima dei veicoli non deve superare i **30 Km/h** e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità dovranno essere indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci, da eseguirsi negli stalli a tal fine dedicati, è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni, ovvero non superiore a 15 (quindici) minuti.

I pedoni sono tenuti a circolare sugli appositi percorsi pedonali.

Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Aree escluse alla pubblica viabilità

Rientrano nelle aree escluse alla pubblica viabilità le seguenti zone:

- a) **Diga Foranea** (banchina 1 - sopraflutto nella planimetria allegato 1): all'ingresso della diga foranea sono posizionate le piste di accesso e di uscita automezzi. L'ingresso a tale area è consentito in via esclusiva ai veicoli aventi diritto e/o autorizzati dal concessionario. Lo spazio compreso tra le bitte di ormeggio ed il muro paraonde è riservato al transito delle persone e dei veicoli con possibilità di parcheggio esclusivamente nei limiti segnalati da apposita segnaletica orizzontale con linee blu e bianche per ciclomotori e motoveicoli a due ruote.
- b) **Corridoio di accesso ai pontili "D" ed "E"** (individuato con il colore giallo nella planimetria generale allegato 1) l'accesso, opportunamente delimitato da segnaletica orizzontale e verticale, è consentito:
 - alle autocisterne di rifornimento al distributore carburanti (sito in testata al pontile "F") le quali per il rifornimento dei depositi costieri dovranno attenersi

- altresì' alle disposizioni indicate nell'Ordinanza n.11 in data 23 marzo 2023 in epigrafe meglio descritta;
- agli automezzi destinati alle operazioni di alaggio/varo ed ai veicoli e carrelli per il trasporto delle unità da diporto espressamente autorizzati dal Comune sentito il Concessionario.
- c) **Area di alaggio e varo** (individuata con il colore viola nella planimetria generale allegato 1): l'area è utilizzata dalla società titolare di concessione demaniale marittima per le operazioni di alaggio/varo. Le modalità operative delle società operanti presso siffatta banchina non dovranno in alcun modo determinare compromissioni per la sicura e fluida circolazione veicolare e pedonale.
- d) **Corridoio di accesso al pontile "F"** (individuato con il colore arancione nella planimetria generale allegato 1): l'accesso, opportunamente delimitato da segnaletica orizzontale e verticale, è riservato al solito transito pedonale.
- e) **Piazzale nuovo porto** (individuato con il colore rosa nella planimetria generale allegato 1): all'ingresso del nuovo porto sono posizionate le piste di accesso e di uscita automezzi. L'ingresso a tale area è consentito in via esclusiva agli aventi diritto e/o autorizzati dal concessionario i quali potranno sostare i con i veicoli/motocicli negli appositi spazi delimitati con la prevista segnaletica.
- f) **Molo di sottoflutto denominato "I" - banchina 6** (individuato nella planimetria allegato 1): Per conformazione strutturale della banchina, non ravvisandosi la sussistenza di adeguati profili di sicurezza, è vietato il transito veicolare eccezion fatta per i soli mezzi di soccorso e di Polizia e Forze Armate.

Su tutte le banchine e i pontili si fa divieto di transito veicolare e pedonale in caso di avverse condizioni meteorologiche significando, al riguardo, che sarà cura del concessionario predisporre/installare idonee misure consentite dalla legge volte ad impedire l'accesso transito della banchina al fine di tutelare la pubblica incolumità.

4.2 AREE AD ACCESSO / TRAFFICO LIMITATO

Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario.

L'area è assimilabile ad una "zona a traffico limitato", interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, autovetture, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore non espressamente autorizzato.

Sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi dei soggetti autorizzati sottoelencati:

- a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc.) che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- b) veicoli di autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio Ufficio;
- c) dipendenti di enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
- d) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- e) personale dell'Agenzia delle Dogane con autoveicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'ente di appartenenza;
- f) veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g) veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili, utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- h) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;

- i) veicoli a motore dotati di tre o più ruote che espongano, in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura, del contrassegno "pass di accesso in porto" rilasciato dalla società concessionaria del porto, alle categorie di utenza e secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo;
- j) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo.

Per quanto non specificato trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

4.3 - AREE OPERATIVE

Rientrano nelle aree operative portuali le seguenti zone:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali;
- area ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio/varo;
- altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e, comunque, ad una distanza non inferiore a metri 1,5 dal bordo, è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo non espressamente autorizzato dall'Autorità competente.

In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della Società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente, è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- a) nelle aree in cui insistono gli scali pubblici di alaggio, la zona di rimessaggio, la gru di alaggio / varo ed i distributori di carburante portuale;
- b) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio, in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- c) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio, in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- d) in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

4.4 - SEGNALETICA STRADALE

Sarà cura del Concessionario posizionare la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa, di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati paramenti di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte di tutta l'utenza portuale delle norme contenute nella regolamentazione stessa.

Il Concessionario (titolare della concessione demaniale marittima) è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tal riguardo, dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli.

In caso contrario dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili.

4.5 – SPAZI (STALLI) DESTINATI ALLA SOSTA

Le aree destinate a parcheggio dovranno essere appositamente delimitate a cura del concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli dovranno essere posti secondo quanto prescritto dalla suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

I carrelli rimorchio dovranno essere posizionati nelle apposite aree indicate dal Concessionario, opportunamente individuate in modo da non determinare commistioni con l'ordinaria viabilità veicolare e pedonale.

La mappatura delle zone di parcheggio come sopra riportato seguirà lo schema meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza.

4.6 – CONDIZIONI METEOREOLOGICHE PARTICOLARMENTE AVVERSE

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee alle sottostanti banchine, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate. Al riguardo a cura del Concessionario dovrà essere mantenuta in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili), atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.

Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse i rispettivi concessionari o, per essi, i gestori autorizzati (es. cantieri, distributori fissi di carburante, ecc.) dovranno allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali un "tientibene" e salvagenti anulari muniti di cima galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone,

Il Concessionario è altresì tenuto al mantenimento di un servizio di pronto intervento, assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale (life jacket, scarpe antinfortuno, etc.), in grado di intervenire in zona, in caso di necessità, ad esplicita richiesta degli interessati e, comunque, se ritenuto fattibile ed opportuno, sotto l'esclusiva discrezionalità del concessionario al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone / veicoli / cose in banchina (es. recupero oggetti da imbarcazioni ormeggiate, rinforzo ormeggi unita all'accosto, spostamento autovetture private su incarico del proprietario).

E' preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, il concessionario dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale, nella sua accezione più ampia. Con il massimo preavviso possibile, detta comunicazione dovrà essere inoltrata ai responsabili dei cantieri navali e dei distributori fissi di carburante per l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria alla salvaguardia del personale, delle attrezzature e delle unità navali presenti nelle aree.

Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti concessionari presenti nell'approdo.

ART.6

DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO PEDONALE

Nell'ambito portuale di Alassio sono ammessi la circolazione e la sosta dei pedoni ad esclusione delle seguenti aree/zone:

- a) scogliere in generale e in particolare sulle massicciate dei moli di sopra-flutto e sotto-flutto;
- b) aree soggette a disposizioni di "security" portuale (fatta eccezione per il personale autorizzato);
- c) aree in concessione senza l'autorizzazione del soggetto concessionario;
- d) sotto banchina e ciglio banchina per i soggetti non autorizzati all'accesso alle unità navali, ai moli/pontili e comunque non impegnati in attività specificamente autorizzate.

I pedoni possono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Essi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e della banchina prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti. È comunque vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio di moli/banchine, nonché tuffarsi nello specchio acqueo portuale, scavalcare o sedersi su corrimano o sui parapetti.

In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli (forte vento o onde infrangenti sui moli o sulla banchina) ovvero, nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli/pontili. È consentito il solo accesso pedonale al personale addetto ai servizi portuali ed ai titolari delle unità navali e/o alle persone ivi imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone possono circolare prestando, comunque, la massima attenzione, ed aiutandosi, se del caso, con una fonte luminosa.

In presenza di marosi con onde sovrastanti i moli e le banchine è comunque negato l'accesso al porto.

Più in generale, la circolazione e la sosta pedonale all'interno delle aree e degli immobili in concessione devono avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alle finalità della concessione stessa ed alla disciplina dell'imbarco o sbarco di passeggeri.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in casi di particolari necessità, il transito pedonale nell'ambito portuale.

In assenza di specifica autorizzazione, in ambito portuale è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali, comprese le reti.

Il soggetto concessionario del porto avrà cura di sbarrare adeguatamente ogni accesso pedonale alla massicciata del molo di sopra-flutto e sotto-flutto, avendo cura di installare in corrispondenza la cartellonistica riportante i seguenti ammonimenti:

"Divieto di accesso, eccetto personale autorizzato alla manutenzione dei segnali luminosi;

- "Attenzione, scogliere frangiflutti divieto transito";

ART. 7

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE

I conducenti dei veicoli all'interno del porto di Alassio devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale (Codice della Strada e norme collegate), nonché alle seguenti prescrizioni generali:

- la massima velocità consentita è di 30 Km/h;
- è vietato il sorpasso tra veicoli;
- è d'obbligo mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina e dalle unità impiegate in attività commerciali;

- la sosta o la fermata dei veicoli sono consentite esclusivamente all'interno degli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale;
- la manovra di inversione di marcia in corrispondenza delle aree all'uopo individuate deve essere eseguita con la massima prudenza, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalando con sufficiente anticipo, mediante l'uso degli appositi indicatori luminosi di direzione, la propria intenzione.
- E' vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada ed avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 188 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., in proporzione al numero totale di stalli realizzati, dovrà essere predisposto un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abile ed al carico/scarico delle merci.

ART. 8 **ABROGAZIONI**

La presente ordinanza che entra in vigore 10 giorni dopo la data di pubblicazione limitatamente alle prescrizioni immediatamente applicabili, obrogando l'ordinanza n. 09/2013 in data 04.02.2013 e ogni altro provvedimento precedentemente emanato in contrasto con la presente.

Le prescrizioni che necessitano della preventiva apposizione della segnaletica monitoria orizzontale e verticale saranno applicabili dopo 10 giorni dall'apposizione della stessa da parte del concessionario.

La rappresentazione planimetrica relativa alla nuova segnaletica permanente viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (allegato 1).

ART. 9 **DISPOSIZIONI FINALI E PUBBLICITA'**

E fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative. Ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

L'Ordinanza n.09/2013 in data 04 febbraio 2013 è da intendersi abrogata e sostituita con la presente.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale verrà effettuato ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.

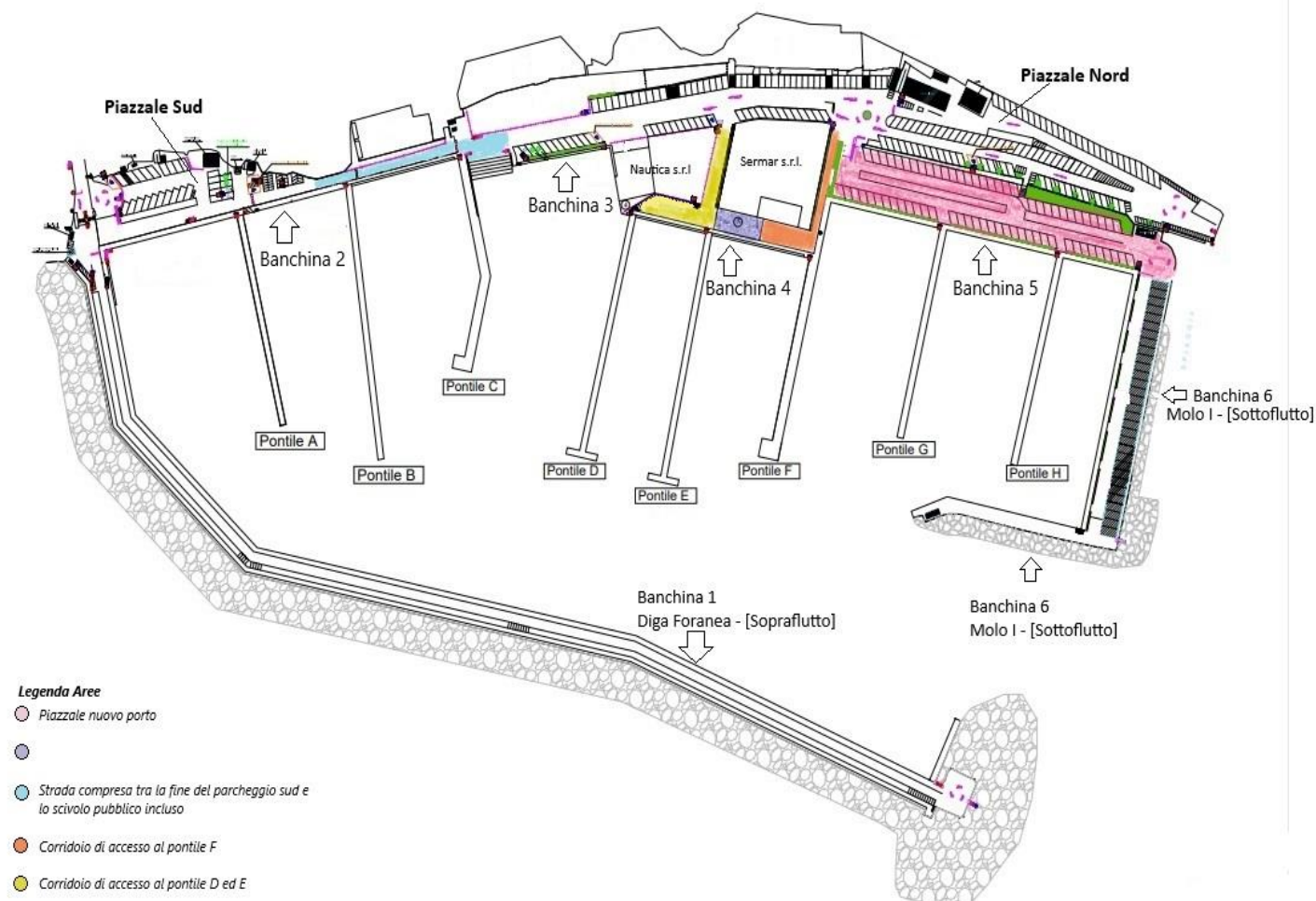
La presente Ordinanza, la cui versione ufficiale è quella in lingua italiana, dovrà essere pubblicizzata attraverso:

- ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
- ✓ pubblicazione alla pagina "Ordinanze ed Avvisi" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Loano (SV).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

PLANIMETRIA GENERALE



ALLEGATO 1.